



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 154**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Il giorno 05.06.2023 ad ore 08.43 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco      **Stanchina Roberto**  
          assessore            **Baggia Monica**  
          e assessori         **Bozzarelli Elisabetta**  
                                     **Facchin Ezio**  
                                     **Franzoia Mariachiara**  
                                     **Maule Chiara**  
                                     **Panetta Salvatore**

Assenti: sindaco            **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/162 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio cura la gestione e la manutenzione dei 22 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo alla collettività l'esecuzione in economia diretta di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni ecc.) nonché il servizio di onoranze funebri che assicura ai cittadini una prestazione completa, qualificata, efficiente e ad un prezzo contenuto; ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.04.1997 n. 38 e 16.02.2021 n. 28 (d'ora in poi anche RCPM);

dato atto che l'Amministrazione comunale, anche attraverso la fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco intende garantire ai cittadini un servizio di onoranze funebri con le caratteristiche sopra descritte;

preso inoltre atto che, avuto riguardo alle attività funerarie, l'Amministrazione agisce in virtù all'art. 13, comma 1 della L.p. n. 7/2008 e che tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale la facoltà di svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:

- a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepulture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;
- b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;
- c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari;

atteso che il 30 settembre 2023 avrà scadenza il contratto di appalto di data 18 ottobre 2018, Rep. 1073 per la "Fornitura - in conto deposito - di cofani funebri in legno e zinco occorrenti per il Servizio servizi funerari (quinquennio 2018-2023)";

rilevato che, come scrive il Servizio di merito nella propria nota di data 26 maggio 2023 prot. n. 158517, per poter proseguire i servizi funerari e cimiteriali senza soluzione di continuità, è indispensabile mantenere l'approvvigionamento di cofani funebri;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco;

atteso che la prestazione oggetto d'appalto si configura quale fornitura di beni necessari all'espletamento dell'attività di onoranze funebri e servizi cimiteriali svolti direttamente dall'Amministrazione a favore della comunità e che l'appalto ha per oggetto la fornitura in conto deposito di cofani funebri di varie tipologie in legno e zinco;

preso atto che, per quanto attiene alle caratteristiche dei beni oggetto di fornitura, la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 (attuativo del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934), in particolare, ma non solo, agli articoli 30 e 31 (trasporto funebre da e per l'estero), 75 (inumazioni) e 77 (tumulazione);

preso atto che, come scrive il competente Servizio nella nota sopra citata, la fornitura è effettuata presso il magazzino istituito nelle rimesse dei Servizi funerari in via Giusti n. 1 a Trento. L'appalto comporta quindi l'obbligo per l'affidatario di istituire presso il magazzino del Cimitero civico di Trento un deposito di cofani funebri perfettamente finiti e pronti all'uso, nei quantitativi che saranno specificati nel Capitolato speciale d'appalto e di provvedere al reintegro di tale deposito su ordine dell'Amministrazione e in base ai tempi concordati;

dato atto che il competente Servizio, nella nota di cui sopra, comunica, tra l'altro, che la fornitura in parola rientra nel settore ordinario e che la documentazione di gara non deve essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai Decreti ministeriali emanati in materia, non essendo il CPV ricompreso tra quelli soggetti ad applicazione di CAM. A tal fine il Servizio di merito precisa inoltre che i beni oggetto di questo affidamento non sono contemplati nel Piano di azione per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione;

dato atto che il Servizio di merito comunica che, considerato l'art. 7 della L.p. n. 2/2016, lo stesso ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti non è possibile in quanto:

1. pregiudicherebbe l'esecuzione dell'appalto alla luce del citato art. 3, comma 2 del RCPM (preminente obiettivo dell'Amministrazione a fornire servizi funerari a prezzi contenuti e con modalità uniformi alla collettività);
2. risulterebbe gravoso in termini di gestione per l'Amministrazione (impossibilità tecnico-pratica: si consideri a tale riguardo che il magazzino comunale è unico, come unica è la squadra degli addetti che vi accede per il prelievo e il confezionamento dei feretri);
3. ove in ipotesi uno dei lotti in gara andasse deserto, verrebbe compressa la possibilità di scelta degli utenti del cofano più adeguato alle loro condizioni familiari e alle legittime scelte in termini di destinazione del defunto;
4. attesa la diversità di costo delle diverse tipologie di legno, l'unicità del lotto risulta più attrattiva per il mercato di riferimento, di suo poco popolato, e quindi ogni operatore economico, dovendo fornire beni omogenei per destinazione ma diversi per il costo delle materie prime, è incoraggiato a partecipare alla competizione e a formulare offerte vantaggiose per l'Amministrazione, sapendo di poter realizzare economie di scala;
5. poiché l'Amministrazione e il Disciplinare per l'accesso ai servizi del Tempio crematorio di Trento incoraggiano fortemente l'utilizzo di materie prime e tecniche costruttive a basso impatto ambientale per i prodotti funerari, si ritiene che l'unicità del lotto possa incentivare l'operatore economico ad abbracciare questa impostazione anche con investimenti economici, contando sulla ragionevole certezza di un contratto di significativo impatto economico (si consideri al riguardo che la domanda di cofani funebri è generalmente assai parcellizzata perché proveniente da imprese di onoranze funebri per la massima parte di piccole dimensioni a conduzione familiare);
6. al fine di garantire concretamente possibilità di accesso al mercato delle commesse pubbliche a operatori di piccola e media taratura, occorre progettare un contratto che – nell'unicità del prodotto (cofani funebri) – consenta la partecipazione non solo a chi acquista o intermedia i beni, ma anche a chi li produce e li assembla senza ulteriori passaggi di mercato; questo ultimo aspetto, a parere dello Scrivente, si traduce anche nella possibilità per l'Amministrazione di spuntare un prezzo migliore;

preso atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio propone di individuare la durata contrattuale in n. 5 anni (60 mesi), con avvio della fornitura a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, o dalla data di avvio della fornitura, se disposta nelle more della stipulazione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 anni e con proroga tecnica per massimo n. 12 mesi;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo è supportata dalle seguenti motivazioni:

- evitare rischi di discontinuità nell'erogazione dei servizi cimiteriali e funerari;
- permettere all'aggiudicatario di conoscere l'attività affidatagli e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione delle onoranze funebri di cui al citato art. 3, comma 2 del RCPM;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ai nuovi eventuali indirizzi in materia di servizi pubblici locali (TUSPL adottato con D.Lgs. n. 201/2022);
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire per un congruo periodo di tempo all'utenza colpita da un lutto riparo dalle fluttuazioni del mercato;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

considerato che per la fornitura come sopra descritta il Servizio di merito stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 306.946,80 annui corrispondenti a euro 1.534.734,00 per la durata contrattuale di cinque anni;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono

state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in vigore per la fornitura e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- il trend dell'andamento ISTAT nell'ultimo biennio;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi generali applicabili, quali depositi cauzionali, polizze assicurative e spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o vengono posti a carico dell'aggiudicatario (inclusi contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);

atteso che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, a decorrere dal secondo anno contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, applicando il 90% dell'ultima variazione percentuale media annua disponibile, come calcolata dall'ISTAT. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. L'Amministrazione si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei corrispettivi contrattuali in caso di variazione negativa dell'indice;

atteso, altresì, che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la previsione che il contratto di appalto possa essere inoltre modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. n. 2/2016, nel caso in cui si verificino peculiari situazioni economiche sui mercati globali con ripercussioni sull'economia locale tali da compromettere l'equilibrio contrattuale. Il contratto potrà essere sottoposto al meccanismo di revisione dei prezzi alle condizioni indicate negli atti di gara;

atteso, pertanto, che il Servizio di merito precisa che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di rinnovo di due anni e l'opzione di proroga tecnica di 12 mesi), è quantificabile in euro 2.455.574,40 oneri fiscali esclusi;

dato atto che il Servizio di merito ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991, considerato che trattasi di mera fornitura di beni;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento del contratto in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della L.p. n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e che per la fornitura in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, per quanto attiene la procedura di scelta del contraente, che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio propone di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che, in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara, gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo

comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);

- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della Legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

rilevato che il Servizio di merito evidenzia come ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016, la scelta del contraente debba avvenire ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, la necessità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dagli artt. 16 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

dato inoltre atto che, come scrive il servizio di merito nella nota sopra citata, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, lo stesso ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi alle obbligazioni dedotte in contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri attengono alle caratteristiche dei beni ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e dalle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi" approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230, è prevista l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato inoltre atto che, come scrive il Servizio di merito nella propria nota di data 26 maggio 2023 prot. n. 158517, l'attribuzione del punteggio è in parte effettuata sulla valutazione dei campioni presentati per la partecipazione alla procedura e che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica lo stesso ritiene di non fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

preso atto che la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti verrà

compiuta da una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che, come scrive il Servizio di merito nella nota sopra citata, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità degli articoli da fornire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di beni in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati:

1. elementi attinenti al pregio estetico dei manufatti (30 punti);
2. elementi di semplificazione nell'esecuzione del contratto e facilitazione nella rivendita agli utenti (14 punti);
3. possesso di certificazione di qualità (3 punti) quale profilo di pregio organizzativo dell'appaltatore nell'ottica di ottimizzare l'esecuzione contrattuale;
4. ampliamento della gamma dei prodotti da proporre agli utenti (12 punti) mantenendo invariate le tipologie di cofani funebri da A a E;
5. la sostenibilità ecologica dei prodotti in legno (11 punti);

atteso che ciascun elemento di cui sopra è ulteriormente declinato in sub-elementi, riportati sinteticamente nella tabella di seguito:

	<b>Elementi e sub-elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>1</b>	<b>“Carattere estetico del manufatto”</b> Sulla base dell'esame dei campioni, dei disegni tecnici e delle immagini costituenti l'offerta tecnica, la Commissione tecnica valuta i seguenti sub elementi:	<b>30 di cui:</b>
<b>1.1</b>	Accuratezza delle rifiniture di bordi, spigoli e superfici (tipi A, B, C, D, E)	10
<b>1.2</b>	Accuratezza esecutiva dei fregi e degli intagli (tipi A, B, D)	10
<b>1.3</b>	Sobrietà, adeguatezza al contesto funerario e leggerezza d'ornato (tipi A, B, D)	8
<b>1.4</b>	Accuratezza e uniformità nella verniciatura (tipi A, B, D ad esclusione dei tipi “/pdv”)	2
<b>2</b>	<b>“Semplificazione nell'esecuzione del contratto e facilitazione nella rivendita agli utenti”</b> Nell'ottica di ottimizzare l'esecuzione contrattuale e mantenere elevati standard qualitativi nell'erogazione dei servizi funerari, la Commissione tecnica valuta i seguenti sub elementi:	<b>14 di cui:</b>
<b>2.1</b>	Proposta di un sistema per la gestione ordinaria del magazzino in termini di carico e scarico dei manufatti, ai fini del costante mantenimento delle “quantità minime di magazzino” e della rendicontazione mensile propedeutica al pagamento dei corrispettivi all'appaltatore.	10
<b>2.2</b>	Fornitura di un campionario per l'ufficio da sottoporre all'utenza al momento della scelta del cofano funebre.	4
<b>3</b>	<b>“Possesso di certificazione di qualità”</b>	<b>3 di cui:</b>
<b>3.1</b>	È premiato il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 (Certificazione del sistema di gestione della <u>qualità</u> ) o di altra certificazione equivalente, in corso di validità.	3

<b>4</b>	<b>“Ampliamento della gamma dei modelli”</b>	<b>12 di cui</b>
4.1	È premiata l’offerta del cofano tipo A1 <u>ANCHE</u> nella versione pdv (privo di verniciatura).	4
4.2	È premiata l’offerta del cofano tipo A2 <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione nei fregi e negli intagli sui fianchi rispetto alla versione richiesta come minimo inderogabile dagli atti di gara.	4
4.3	È premiata l’offerta del cofano tipo A5, rispetto alle due versioni richieste come minimo inderogabile dagli atti di gara, <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione della figura applicata o stampata sul legno a <u>tema religioso</u> .	4
<b>5</b>	<b>“Sostenibilità ecologica dei prodotti in legno”</b>	<b>11 di cui:</b>
5.1	È premiata, per gli articoli costituiti di legno, la provenienza, almeno in parte, del legname da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile.	3
5.2	È premiata l’offerta del cofano tipo A5, rispetto alle due versioni richieste come minimo inderogabile dagli atti di gara, se fornito <u>ANCHE</u> in una ulteriore versione realizzata con essenze di legno pregiato (noce, mogano, rovere o simili) anche non massiccio, a condizione che i materiali e i prodotti di finitura e assemblaggio siano tutti altamente biodegradabili.	8
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>70</b>

dato atto che, per quanto concerne l’attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica, il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell’appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all’offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l’offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

considerato che il competente Servizio precisa che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l’individuazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all’offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

preso atto che l’offerta economica, per la quale è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, è data dall’importo complessivo offerto da ciascun concorrente in sede di gara e risultante quale somma dei prezzi unitari offerti per ogni tipo di cofano moltiplicati per le quantità annuali presunte individuate dall’Amministrazione per il tipo di cofano medesimo;

considerato che, rispetto alla valutazione dell’offerta economica il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio tramite il metodo bilineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC, in quanto tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

dato atto che il Servizio di merito, per quanto riguarda il subappalto, non ritiene di porre specifiche limitazioni al ricorso al subappalto da parte del soggetto aggiudicatario, salvo il divieto di frazionare il subappalto della medesima prestazione omogenea fra più operatori economici, al fine di evitare aggravii organizzativi nel luogo di esecuzione e pratiche elusive della normativa antimafia;

dato atto che il competente Servizio precisa che non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell’importo a base di gara;

evidenziato che il competente Servizio precisa, altresì, che, a norma dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) considerato che oggetto dell’affidamento sono mere

forniture di beni;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale d'appalto", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta, il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara;

rilevato che il Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio con la nota sopra citata, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;
- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto, altresì, che il Servizio di merito precisa che, per il periodo successivo alla scadenza del contratto, la fornitura in oggetto è inserita nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2023-2024;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.p. n. 2/2020 e s.m.;
- le “Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;
- le “Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell'ANAC;
- la nota del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio di data 26 maggio 2023 prot. n. 158517;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco per 5 anni, aderendo integralmente alle proposte del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto Servizi funerari e Tempio crematorio si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della fornitura in conto deposito di cofani funebri in legno e zinco mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Stanchina

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 05.06.2023

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 162 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 maggio 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 162 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI COFANI FUNEBRI IN LEGNO E ZINCO PER 5 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.534.734,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 31.05.2023